



**Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

**Partenza - Roma, 19/12/2008
Prot. 25 / / 0018451**

*Alle Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro
LORO SEDI*

Oggetto: imposta di bollo – istanza di rimborso somme erroneamente o indebitamente pagate a titolo di sanzione amministrativa.

A seguito di richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo da parte degli istituti scolastici, generalmente richieste per le istanze di rimborso delle somme erroneamente o indebitamente pagate a titolo di sanzione amministrativa, questa Direzione rappresenta quanto segue.

Come già evidenziato nelle precedenti note di questa Direzione (n. 909 del 17-01-08 e n. 6034 del 7-05-08) le Istituzioni scolastiche che hanno adempiuto al pagamento delle sanzioni irrogate in materia di comunicazioni obbligatorie, successivamente annullate con l'entrata in vigore del D.L.147/07, hanno diritto al rimborso di dette somme secondo la procedura prevista dalla nota 2127 dell'11/08/05 di questa Direzione.

Si precisa che in tale ultima nota è specificatamente previsto che, sia sull'istanza di rimborso, sia sul nulla osta della DPL, devono essere apposte le rispettive marche da bollo, in quanto atti non rientranti nella Tabella dell'Allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.


Al riguardo, occorre precisare che nella Tabella sopra menzionata sono elencati tutti gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, e che il punto 16) della medesima Tabella classifica come esenti dall'imposta gli atti e i

documenti posti in essere dalle amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni ecc.

Alla luce di quanto sopra, e fermo restando quanto indicato nelle lettere circolari precedentemente richiamate, si ritiene che le Istituzioni scolastiche, in quanto appartenenti alla Pubblica Amministrazione dello Stato, possano presentare alle competenti direzioni provinciali del lavoro le istanze di rimborso in oggetto in carta semplice, e che il rilascio del nulla osta debba avvenire, anch'esso, in carta semplice.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Pennesi



Cp